

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### "AMICI DELLA SCUOLA DI CREVARI"

\*\*\*\*\* \*\*

#### Premessa

Il presente statuto è un adeguamento dello statuto predisposto all'atto della costituzione dell'associazione in data 27 settembre 2013, al fine di uniformarlo alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento statutario secondo art. 101, comma 2 del CTS).

L'Associazione nasce dopo anni di impegno volontario di insegnanti, genitori e cittadini per la sopravvivenza e lo sviluppo della nostra scuola con la volontà di stabilire e mantenere un legame con il territorio di appartenenza per fare della scuola un punto di riferimento educativo, sociale e culturale.

L'Associazione sostiene la partecipazione degli associati ad attività a vantaggio della scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra gli organi collegiali, contribuendo a realizzarne la funzione di promozione sociale, civile e culturale.

L'Associazione si ispira a principi di pluralismo e democrazia, considerando la partecipazione degli associati una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola che quelli legati al rapporto scuola-società.

#### Articolo 1

##### COSTITUZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, del codice civile e della normativa in materia, è costituita una Associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione:

##### "APS AMICI DELLA SCUOLA DI CREVARI".

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito, a integrazione della denominazione sociale, solo a seguito dell'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione non ha personalità giuridica.

L'Associazione è composta da tutti coloro che vogliono farne parte.

#### Articolo 2

##### SEDE

Con il consenso del Consiglio di Istituto dell'I.C. Voltri 1 (Delibera n. 39 del 10 settembre 2013), l'Associazione elegge la propria sede legale presso la Scuola Giacomo Canepa di Genova, in Via Pissapaola n. 48.

#### Articolo 3

##### FINALITA' e ATTIVITA'

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'obiettivo dell'Associazione è quello di operare per favorire e valorizzare sempre la "persona-alunno" che dovrà essere al centro di ogni iniziativa e sempre dovrà essere punto di riferimento di ogni attività.



- Compie ogni genere di opere, azioni, iniziative per il raggiungimento delle finalità statutarie, anche non espressamente elencate, anche su indicazione delle Istituzioni;
- Reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dall'Associazione, anche attraverso sponsorizzazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà stipulare contratti, accordi e convenzioni con aziende, scuole ed istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, Enti e strutture pubbliche, privati, associazioni, fondazioni e consorzi.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

#### Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o istituzioni, pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati in ambito dei fini statutari;
4. Erogazioni liberali da associati e da terzi;
5. Raccolte fondi, entrate derivanti da iniziative promozionali e comunque ogni entrata compatibile con le finalità statutarie.

In nessun caso i proventi di attività possono essere suddivisi tra gli associati, neanche in forme indirette, ed eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in favore delle attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. (assenza fine lucrativo art. 8 commi 1 e 2 CTS)  
In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, ai sensi dell'art. 9 D. Lgs n. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore, tra cui la Fondazione Italia Sociale, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 5 DURATA

L'Associazione avrà durata illimitata.

#### Articolo 6 SOCI

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

I Soci potranno essere sia persone fisiche che altri enti del terzo settore nei limiti previsti dall'articolo 35 D. Lgs. 117/2017. Possono essere soci tutti coloro che intendono perseguire le finalità dell'Associazione.

Per diventare socio occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie complete generalità.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo dovrà comunicare e motivare il proprio provvedimento al richiedente entro 60 giorni; l'interessato potrà presentare ricorso, entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I

nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo nonché a rispettare i contenuti dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione.

I Soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro che, avendo interesse per gli scopi dell'Associazione, abbiano fatto domanda di partecipazione e la stessa sia stata accolta con esito positivo dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio per meriti in tema della scuola, hanno diritto di voto in Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea, solo se in regola con il versamento della quota associativa annuale ed hanno elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota versata.

I soci hanno il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, di esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta al Consiglio Direttivo.

#### Articolo 7

#### ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'ammissione a socio viene deliberata con obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo che darà incarico, in caso di esito positivo, al Presidente di curarne l'iscrizione nel Libro Soci.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.

Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere un Socio se questo non osserva le direttive dello Statuto e le decisioni del Consiglio o se compie atti contrari all'interesse dell'Associazione e/o alle regole della civile convivenza.

Il socio receduto od escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa.

La quota associativa o il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

#### Articolo 8

#### VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni



Le Assemblee saranno inoltre valide a condizione che siano state rispettate le norme di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti.

Il voto si esprime soltanto in Assemblea ed è ammessa una sola delega per associato.

Le Assemblee sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Consiglio. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.

Ogni seduta viene verbalizzata dal Segretario. Il verbale viene affisso nella bacheca dell'Associazione.

### Articolo 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e può essere composto da un minimo di 3 (tre) soci a un massimo di 9 (nove) soci.

I soci possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solo al ricorrere congiunto dei seguenti requisiti:

- Essere iscritti nel libro dei soci al momento della nomina;
- Essersi distinti per meriti particolari nelle attività portate avanti dall'Associazione;
- Non aver riportato condanne penali o aver commesso reati contro la persona e/o il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche possono essere cumulabili.

Il Consiglio Direttivo:

1. delibera sull'ammissione dei soci;
2. programma le attività dell'Associazione, sentiti i Soci in Assemblea, stabilendo modalità e tempi;
3. delibera l'espulsione dei Soci;
4. fissa la quota annuale di iscrizione;
5. redige e propone il Bilancio;
6. nomina i Soci Onorari;
7. delibera sull'accettazione di lasciti ed elargizioni.

Le delibere del Consiglio Direttivo che riguardano e/o coinvolgono la struttura scolastica verranno prese previa delibera del Consiglio di Istituto dell'I.C. Voltri 1 o parere favorevole scritto del Dirigente Scolastico.

### Articolo 11

#### POTERI E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da uno dei suoi membri, in qualsiasi luogo consono, anche a voce, con le modalità delle riunioni di Assemblea.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le delibere sono a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; i suoi membri durano in carica 5 (cinque) anni e

sono rieleggibili. In caso di mancanza di un membro del Consiglio, questo sarà immediatamente sostituito dall'Assemblea convocata in via straordinaria.

I verbali del Consiglio Direttivo vengono redatti dal Segretario.

### Articolo 12

#### PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere a maggioranza relativa dei presenti. Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere hanno il compito di promuovere e coordinare le attività dell'Associazione.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione; nel caso di comprovato impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- Presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dell'Associazione e assicurarne il regolare svolgimento;
- Redigere l'ordine del giorno e convocare il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati;
- Rappresentare l'Associazione nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della scuola, del Dirigente Scolastico, delle Associazioni Genitori di altre scuole, del Comune, degli altri Enti locali e dei terzi in generale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovato impedimento di quest'ultimo.

Il Segretario ha il compito di:

- Garantire la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità;
- Mantenere i contatti con gli altri organi collegiali.

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Il Tesoriere ha altresì il compito di redigere il Rendiconto di cassa preventivo e consuntivo dell'Associazione per l'approvazione nell'Assemblea annuale.

Il prospetto delle entrate e delle uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i soci che hanno diritto di voto ed è consultabile su richiesta. Il Tesoriere, infine, ha la facoltà di operare sul conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere durano in carica cinque anni. Sia il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che il Tesoriere possono essere revocati per gravi motivi dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti. A titolo esemplificativo, vengono considerati gravi motivi:

- L'appropriazione indebita dei fondi dell'Associazione;
- Il compimento di atti contrari allo Statuto e/o alle regole della civile convivenza;
- L'aver riportato condanne penali o aver compiuto atti contro la persona e/o il patrimonio.

In tal caso il Consiglio provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente/Vice Presidente/ Segretario/Tesoriere.

### Articolo 13

#### ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, sarà nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che ne regola altresì il funzionamento e i compiti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della





**Articolo 23**  
**PUBBLICITA'**

Lo Statuto viene esposto nella bacheca dell'Associazione.

*Letto, visto, approvato e sottoscritto nella Assemblea Straordinaria  
del 04 febbraio 2021*

Rita Bernare  
Giuseppe Diopelle  
Giovanni Pieni  
Giovanni Piccini  
Maurizio Petrone  
Paolo Pini  
Mons. Felice Tomassini  
Vito Valerio  
Vito Valerio  
Roberto Belle  
Riccardo Brunello  
Vito Bruno  
Vito Bruno  
Paolo Pini  
Paolo Pini  
Paolo Pini  
Paolo Pini

0,00 **TLH21L000233000TK**  
 0,00 *codice identificativo*  
 0,00 *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

TOT. SOGG.: 1      TOT. NEG.: 1

TLH